

Mobilità del personale docente  
di religione cattolica

# **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE**

Manfredi Poillucci  
Trieste, 22 aprile 2008

O.M. n. 27/08 art. 10 comma 4

- modulistica
  - note
- fonti normative

•Secondo quanto stabilito nell'art. 10 comma 4 dell'O.M. n. 27 del 21/02/2008, l'Ufficio scolastico regionale deve predisporre, entro il 20 giugno 2008, una graduatoria regionale degli IdR di ruolo, suddivisa per diocesi, al fine di individuare il personale eventualmente in esubero, in base alle schede da inviare entro il 30/04.

•Nell'art. 4 comma 3 dell'Ordinanza in argomento viene stabilito che il punteggio deve essere attribuito sulla base delle tabelle allegate all'Ordinanza. Tale indicazione è stata successivamente corretta nella sopra citata nota di chiarimenti prot. 5046 del 26/03/08, nel senso che **trattasi delle tabelle allegate al C.C.N.I del 20/12/2007.**

•Le sezioni ANZIANITA' DI SERVIZIO e TITOLI GENERALI sono state adattate alla particolare tipologia del personale di cui trattasi, secondo i chiarimenti e le indicazioni fornite dal Ministero della Pubblica Istruzione con la sopra citata nota prot. 5046 del MPI. La sezione ESIGENZE DI FAMIGLIA è rimasta invariata.

# Scheda per l'attribuzione del punteggio nella graduatoria regionale

## **DICHIARAZIONE PERSONALE**

- Generalità del docente
- Scuola di servizio, diocesi di appartenenza
- Decorrenza giuridica
- Effettiva assunzione in servizio
- Periodi di aspettativa senza assegni
- Anzianità di servizio complessiva, valutabile ai fini della graduatoria Regionale, escluso l'anno in corso

# I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO

## Tipo di servizio

**A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1)**

(Punti 6)

A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A)

**B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (4) (Punti 3)**

B2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1)

# II – ESIGENZE DI FAMIGLIA

## Tipo di esigenza

A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7) Punti 6

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) Punti 4

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro - Punti 3

D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9) Punti 6

# III – TITOLI GENERALI

## Tipo di titolo

B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10) Punti 12

C) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente e per **ogni diploma di specializzazione di durata almeno biennale riconducibile ad una delle discipline di cui all'allegato A del D.M. 15-7-1987, conseguito dopo la laurea o la licenza presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio.**

- per ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) Punti 5

# III – TITOLI GENERALI

## Tipo di titolo

D) per ogni diploma universitario (laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) o **diploma di scienze religiose, magistero in scienze religiose ed ogni titolo di baccalaureato o equivalente, conseguito in una delle discipline di cui all'allegato A del D.M. 15-7-1987 presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza** (12) Punti 3

E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente e per **ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno ed ogni master di primo o secondo livello attivati da facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio in materie riconducibili alle discipline di cui all'allegato A del D.M. 15-7-1987)**

- per ogni corso ( è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici )

Punti 1

# III – TITOLI GENERALI

## Tipo di titolo

- F) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, e per ogni titolo di licenza o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all'allegato A del D.M. 15-7-1987 presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio, conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) Punti 5
- G) per il conseguimento del titolo di dottorato di ricerca anche in una delle discipline di cui all'allegato A del D.M. 15-7-1987 presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo. (si valuta un solo titolo) Punti 5

**PUNTEGGIO TOTALE**

# Documenti allegati

**N.B.:** I titoli relativi a C), D), E), F), G), anche cumulabili tra di loro, sono valutabili fino a un massimo di punti 10.

- Allegato D all'O.M. n. 27 del 21/02/2008, relativo alla dichiarazione dell'anzianità di servizio;
- Autocertificazione attestante il possesso dei titoli di cui
  - al punto II (esigenze di famiglia);
  - al punto III (titoli generali).

Data: .....

Firma

---

# NOTE

## I – ANZIANITA' DI SERVIZIO:

- L'anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello D allegato all'O.M. 27 sulla mobilità del personale ovvero con certificato di servizio;
- Il servizio prestato in qualità di incaricato in insegnamento diverso da quello di religione cattolica è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo.
- Non è riconoscibile il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica senza il possesso del prescritto titolo di qualificazione, a partire dall'anno scolastico 1990/91. Nel caso di titolo conseguito in costanza di servizio, il servizio medesimo è riconoscibile a partire dalla data di conseguimento;
- Nella dichiarazione per la scuola secondaria, non può trovare applicazione il servizio prestato in ruolo diverso dell'istruzione secondaria, dato che l'insegnamento della religione cattolica costituisce un unico ruolo in tutti i gradi dell'istruzione secondaria;
- Il servizio pre-ruolo è valutato se prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative;

# NOTE

## I – ANZIANITA' DI SERVIZIO:

- **Nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso;**
- L'anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza;
- Così come previsto dal D.M. 42 del 24/03/2005, e ribadito nella nota prot. 2412 del 04/07/2005 del Ministero della Pubblica Istruzione, le assunzioni nei ruoli degli insegnanti di Religione Cattolica per l'a.s. 2005/2006 (ciò con decorrenza economica dal 01/09/2005) hanno invece decorrenza giuridica dal 1 settembre 2004;
- Così come previsto dal D.M. 37 del 13/04/2006, e ribadito nella nota prot. 523 del 13/04/2006 del Ministero della Pubblica Istruzione, le assunzioni nei ruoli degli insegnanti di Religione Cattolica per l'a.s. 2006/2007 (ciò con decorrenza economica dal 01/09/2006) hanno invece decorrenza giuridica dal 1 settembre 2005;
- Così come previsto dal D.M. 61 del 13/07/2007, e ribadito nella nota prot. 14377 del 13/07/2007 del Ministero della Pubblica Istruzione, le assunzioni nei ruoli degli insegnanti di Religione Cattolica per l'a.s. 2007/2008 hanno decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2007;
- Il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego.
- Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica.

# NOTE

## II – ESIGENZE DI FAMIGLIA:

Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

**lettera A)** (ricongiungimento al coniuge , etc..) vale quando il familiare é residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.

**lettera B)** e **lettera C)** valgono sempre;

# NOTE

## II – ESIGENZE DI FAMIGLIA:

**lettera D)** (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

La valutazione é attribuita nei seguenti casi:

- figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
- figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

# NOTE

## III - TITOLI GENERALI:

- I titoli relativi a punti C), D), E), G) e H) anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di punti 10.
- Nel caso degli insegnanti di religione cattolica di scuola secondaria, in possesso, ai sensi del punto 4.3 d) del DPR 751/85, di diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, i due titoli non possono essere valutati separatamente ma costituiscono nel loro insieme titolo di accesso al ruolo.
- A tutti gli insegnanti di religione cattolica è consentito far valere come titolo di accesso al ruolo quello più conveniente tra quelli eventualmente posseduti e, di conseguenza, far valere gli altri come titoli aggiuntivi, a prescindere da quelli effettivamente utilizzati e valutati in occasione del concorso per l'accesso al ruolo;
- Sono ovviamente esclusi dal punto B i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione.

# NOTE

## III - TITOLI GENERALI:

- Nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda;
- I concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nella scuola primaria, così come i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica.
- *Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati* per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione.
- Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza.

**MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE  
DI RELIGIONE CATTOLICA  
ANNO SCOLASTICO 2008/2009**

- **Contratto Collettivo Nazionale Integrativo - Art. 37 bis**  
Roma, 20.12.2007
- **Ordinanza Ministeriale n. 27 - Prot. n. AOODGPER 3017**  
Roma, 21.02.2008
- **Nota di Chiarimenti**  
**MPI Prot. n. AOODGPER 5046**  
Roma, 26.03.2008

## Intesa MPI-CEI (DPR n.751/85)

- 4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli;
- a. titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede; ( vedi Allegato A DM 15-7-1987)
  - b. attestato di compimento di regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;
  - c. diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
  - d. diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

4.4. Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6, dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano.

Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato:

a. a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall'Ordinario diocesano;

b. a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4.; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

4.6. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.3 e 4.4 sono richiesti a partire dall'anno scolastico 1990-91.

I docenti di religione cattolica in servizio nell'anno scolastico 1989-90, già in possesso del diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, possono conseguire nelle sessioni dell'anno accademico 1989-90 il titolo prescritto. (DPR n. 202/90)

4.6.2. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica:

a. gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare in servizio nell'anno scolastico 1985-86;

b. gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli indicati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio.